



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO COMUNALE

**per l'applicazione delle entrate
tributarie**

Art.1 Scopo del Regolamento
Art. 2 Contenuto del Regolamento
Art. 3 Interpello
Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
Art. 5 Effetti dell'interpello
Art. 5 bis Contraddittorio preventivo
Art. 5 ter Divieto del bis in idem nel procedimento tributario
Art. 6 Autotutela obbligatoria
Art. 6 bis Autotutela facoltativa
Art.7 Rinuncia all' imposizione – limiti per riscossione e rimborsi
Art. 8 Modalità di pagamento dei tributi
Art. 9 Provvedimenti di accertamento
Art. 10 Riscossione coattiva
Art. 11 Rimborsi
Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio
Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento
Art. 18 Atto di accertamento con adesione
Art. 19 Perfezionamento della definizione
Art. 20 Effetti della definizione
Art. 21 Riduzione delle sanzioni
Art. 22 Compensazioni
Art. 23 Misura degli interessi
Art. 24 Sanzioni
Art. 25 Presupposti
Art. 26 Numero delle rate- sanzioni e interessi
Art. 27 Disciplina della dilazione per la riscossione coattiva
Art. 28 Entrata in vigore

Art. 1 Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii. e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ss.mm.ii., nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a uniformare le procedure, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, in conformità ai principi generali stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n° 212.
3. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente regolamento si richiamano e si applicano le disposizioni di legge vigenti, laddove compatibili e le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente che disciplinano in dettaglio le singole entrate.

Art. 2 Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dal suddetto Decreto Legislativo n. 446/97 e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ufficio, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione o di applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo il parere dell'ente locale e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
 - b) **autotutela**, in base alla quale l'ufficio procede all'annullamento e/o rettifica dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
 - c) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

2. Costituiscono altresì oggetto di disciplina regolamentare:

- a) La compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate tributarie di cui all'art. 1 comma 167 – Legge 27 dicembre 2006, n° 296.
- b) Le rateazioni in riscossione volontaria e le dilazioni del pagamento ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, coordinato con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
- c) L'accertamento, la riscossione, i rimborsi per quote di tributi non dovute e gli interessi con le modalità previste ed uniformate alle disposizioni della sunnominata legge n° 296/06.
- d) contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6bis della Legge 212/2000.
- e) Il divieto del bis in idem nel procedimento tributario previsto dall'art. 9 bis della Legge 212/2000.

Art. 3 Interpello

- 1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.
- 2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

- 1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.
- 2. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Art. 5 Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati, d'ufficio o su istanza del contribuente, qualora lo stesso si sia conformato esattamente a quanto indicato nell'istanza di interpello.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
5. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 5 bis Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo e di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta

municipale propria di cui all'art. 1 commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti atti:
 - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c) gli atti di cui all'articolo 50 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - h) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi e altri accessori;
 - i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 3 e in particolare:
 - a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i

dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;

- c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
- d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o a incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

7. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

8. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla

presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, per le materie ammesse e previste dal successivo articolo 13, nonché la facoltà per il contribuente di chiedere di essere convocato.

9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

10. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni ovvero per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo, nonché la facoltà del contribuente di chiedere di essere convocato;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, per le materie ammesse e previste dal successivo articolo-13.

11. Qualora all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per l'accertamento con adesione, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione come disciplinato nel presente regolamento e nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

12. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
13. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 10 lett. d). L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
14. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 10 lett. d) è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
15. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.

Art. 5 ter Divieto del bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art. 6 Autotutela Obbligatoria

1. Il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;

- b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dai commi precedenti entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 546/1992. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 bis Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
3. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
4. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

5. Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera g-ter) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
6. Ai sensi dell'art. 10-quinquies comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 7 Rinuncia all'imposizione – limiti per riscossione e rimborsi

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 17,00 comprensive di sanzioni, interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari; Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. L'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il relativo versamento in fase di riscossione volontaria delle entrate relative a tributi comunali è pari ad € 12,00 annui in relazione all'importo complessivamente dovuto; tale disposizione non trova applicazione per le somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità temporanea, diritti sulle pubbliche affissioni, TARI giornaliera e COSAP temporanea e imposta di soggiorno. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori ai limiti indicati al comma che precede.

Art. 8 Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 9 Provvedimenti di Accertamento

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni), al pagamento degli importi negli stessi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nei casi previsti dall'art. 6 bis comma 1 della L. n. 212/2000 e dal presente regolamento, l'avviso di accertamento è preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo tramite la notifica, a pena di annullabilità, dello schema di atto.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
 - a) il Comune;
 - b) l'Agente nazionale della riscossione affidatario del servizio ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 193/2016 ss.mm.ii.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o dalla data di perfezionamento dell'istanza stessa.

Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie e interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune;
 - b. su istanza del contribuente;
 - c. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso

di accertamento, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ultima ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 16 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13.

2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 18 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.
3. Nel caso invece non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redigerà un succinto verbale dell'esito negativo.

Art. 19 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento

dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del D. Lgs. 218/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 21 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 22 Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi a diverse annualità o periodi di imposta nell'ambito dello stesso tributo o di tributi comunali diversi entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento in eccesso.
2. Il contribuente, alle scadenze di versamento di un tributo in autoliquidazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze nei versamenti del medesimo tributo di anni precedenti, senza che decorrano interessi a credito. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
3. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve comunicare l'avvenuta compensazione entro 30 giorni dalla data in cui è stato - o avrebbe dovuto essere - effettuato il versamento, ovvero entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.
4. Nel caso di tributi ed altre entrate con liquidazione d'ufficio, sulle somme versate in eccesso si opera tramite compensazione d'ufficio o su istanza dell'interessato, senza che decorrano interessi a credito.

Art. 23 Misura degli interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura annua di 0,25 punti oltre il tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con provvedimento del funzionario responsabile del tributo sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 25 Dilazione pagamenti

1. Le somme dovute dai contribuenti per avvisi di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, ad eccezione di quelle relative all'omesso/parziale versamento della TARI annuale, possono essere ripartite in rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo o dal dirigente quando ricorrano le seguenti ipotesi:
 - a) il richiedente non risulti già decaduto da precedenti rateizzazioni di pagamento concesse dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b) la richiesta, pena l'inammissibilità, deve essere presentata entro la scadenza del termine previsto per l'impugnazione dell'accertamento in sede giurisdizionale;
 - c) in sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso.
 - d) Il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà attestata dal debitore stesso con propria dichiarazione.

Art. 26 Numero delle rate – Sanzioni e interessi

1. Il numero delle rate di pagamento dipende dal totale delle somme complessivamente richieste al contribuente anche relative a più provvedimenti ma riferite a ciascuna singola tipologia di imposta.
2. Le rate sono mensili e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Il numero delle rate è determinato nel seguente modo:
 - a) fino a € 500,00 nessuna rateazione;
 - b) da € 501,00 a 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - c) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - d) oltre 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili
4. Le sanzioni per omessa e per infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo per acquiescenza all'atto, ossia alla sua formale accettazione con rinuncia al ricorso, anche per i pagamenti in forma rateale.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento della richiesta. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente alle somme rateizzate alle scadenze stabilite. Gli interessi si applicano dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto.
6. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione e deve essere pagata inderogabilmente alla sua scadenza.
7. Il mancato pagamento di una delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'avvio della procedura di riscossione coattiva dei residui importi dovuti con sanzioni in misura piena. Non si dà corso al predetto avvio della procedura di riscossione coattiva se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/97 entro il termine di pagamento della rata successiva.

Art. 27 Disciplina della dilazione per la riscossione coattiva

1. La richiesta di dilazione riferita agli importi posti in riscossione coattiva deve essere presentata al concessionario della riscossione, che ne curerà direttamente l'attuazione secondo le disposizioni normative e le direttive interne.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.